



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE "POLIZIA LOCALE- PROTEZIONE CIVILE"

*PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO*

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E SVINCOLO DEI VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' PER I VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI QUALORA L'INTERESSATO NON PROVVEDA O NON POSSA PROVVEDERE PERSONALMENTE O A MEZZO TERZI.

CAPITOLATO D'ONERI

1. Oggetto della concessione.

Oggetto della concessione è l'affidamento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli nel territorio comunale di Potenza ai sensi degli articoli 159 e 215 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli coinvolti in incidenti stradali, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 e delle condizioni e modalità d'esecuzione del servizio contenute nel presente capitolato, il valore annuo presunto della concessione è stimato in € 100.000,00 (euro centomila). I costi preventivi annuali (non soggetti a ribasso d'asta) per rischi di natura interferenziale sono stimati in € 950,00, per complessivi € 3.800,00 per la durata dell'appalto; detti costi saranno saldati in un'unica soluzione ad ogni chiusura di esercizio o secondo modalità concordate tra Stazione appaltante e aggiudicatario.

2. Durata della concessione.

La concessione, ai sensi dell'art.354 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, avrà la durata di due anni, rinnovabili, a decorrere dalla stipula del relativo contratto. La concessione verrà affidata, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, dalle direttive approvate con Delibera di Giunta Comunale n°36 del 13/3/2013, nonché da quelle stabilite nel presente disciplinare, a chi avrà offerto al Comune di Potenza il maggior aggio percentuale sulle tariffe relative al servizio in oggetto, comunque non inferiore al 25%.

3. Rinnovo della concessione.

Il servizio *de quo* è soggetto ad eventuale rinnovo (per analogo periodo) ex art. 354 DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del nuovo CdS). L'Amministrazione comunale potrà rinnovare la convenzione per un altro biennio, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione del Dirigente dell'U.D. "Polizia Locale-Protezione Civile" da rendere nota al/i concessionario/i con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi

prima. Il/I concessionario/i ha/hanno facoltà di recesso dalla convenzione da esercitarsi mediante lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della scadenza biennale. La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

4. Modalità di svolgimento del servizio di rimozione dei veicoli.

Tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecare il minor disagio possibile al cittadino-utente, il concessionario del servizio dovrà assicurare:

- il possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 616/1977, ovvero, entro la data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, avere regolarmente effettuato segnalazione certificata di inizio attività per l'attività di rimessa pubblica. La licenza ovvero la SCIA devono essere riferite alla depositaria di cui al punto che segue;
- il possesso o la disponibilità di una depositaria con annessa base operativa ubicata nel centro abitato (come delimitato dall'art. 4 del Nuovo Codice della Strada) della Città di Potenza con una superficie tale da assicurare un numero di parcheggi per veicoli fino a 1,5 t. pari ad almeno 130 e a non più di 300 (trecento) metri dalla fermata di linea urbana più vicina;
- il possesso o la disponibilità di veicoli adibiti al soccorso e alla rimozione, in numero non inferiore a tre, aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- la copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile secondo i massimali stabiliti dal D.M. 4/9/1998, n. 401;
- personale specializzato, non inferiore alle tre unità, con esperienza pluriennale nel settore o settori affini, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente;
- il concessionario dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni relativi al personale dipendente e agli adempimenti previsti dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro D. Lgs. n° 81/2008;
- tutte le rimozioni disposte dalla Polizia Locale di Potenza ai sensi della normativa vigente (Codice della Strada, sequestri amministrativi o penali, legislazione speciale, ecc.) saranno effettuate avvalendosi del servizio della ditta concessionaria. A tal fine il concessionario dovrà assicurare, per il servizio "su chiamata", la disponibilità di un congruo numero di carri-attrezzi con le caratteristiche previste dall'art. 354 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, idonei ad essere impiegati non solo per le autovetture, ma anche per gli autocarri e bus;
- le spese per l'acquisto di detti attrezzi faranno carico alla ditta concessionaria;

su disposizione del Comandante della Polizia Locale di Potenza, il concessionario dovrà assicurare la presenza di almeno un carro-attrezzi in orario antimeridiano e di uno in orario pomeridiano, con relativi conducenti-manovratori, in servizio "sul territorio", al fine di intervenire prontamente nelle situazioni che comportino la rimozione. Anche in tal caso le tariffe sono quelle previste per la rimozione avvenuta "su chiamata" del Comando di Polizia Locale per ogni veicolo rimosso (vedere Allegato A delle direttive approvate con deliberazione n° 36 del 13/3/2013 della Giunta Comunale, da ora in poi chiamato semplicemente **Allegato A**), senza che questo servizio alternativo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente concedente;

- le rimozioni, non potranno mai essere disposte su iniziativa del concessionario, ma solo a seguito di richiesta del personale di Polizia Locale. L'intervento avverrà a seguito di semplice richiesta telefonica da parte degli operatori della C.O. del Comando di Polizia Locale o direttamente da parte del personale di vigilanza operante sul luogo di intervento. Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare:
 - un unico soggetto referente (anche nel caso di consorzi di imprese e/o associazioni o similari);
 - l'attivazione di uno o più numeri di recapiti telefonici sempre attivi;

- le condizioni dei veicoli, relative ai danni di carrozzeria o a oggetti visibili contenuti all'interno, dovranno essere riportate in apposito verbale di prelievo redatto dagli operatori della P.L.;
- l'orario del servizio "su chiamata" è assicurato tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 22.00; durante le restanti ore della giornata, va assicurato un servizio di "pronta reperibilità" onde fronteggiare contingenze straordinarie, manifestazioni ed altri avvenimenti di carattere pubblico;
- l'orario del servizio "su territorio" è assicurato nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 (ovvero negli orari di servizio della Polizia Locale);
- la restituzione del veicolo può essere richiesta solo dal proprietario dello stesso o da persona da lui debitamente delegata; l'operatore di Polizia Locale dovrà redigere e sottoscrivere il verbale di aggancio al carro attrezzi, sul quale dovranno essere annotati, oltre agli estremi del veicolo, il luogo della sosta vietata o del ritrovamento, in caso di furto o abbandono, le condizioni del veicolo, gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante le operazioni di rimozione e trasporto al deposito del Concessionario e gli oggetti visibili. Il verbale di aggancio sarà controfirmato dall'operatore dell'impresa concessionaria. Gli estremi del veicolo saranno comunicati per radio dagli operatori di Polizia Locale alla Centrale operativa che provvede a inserirli in apposito registro;
- la ditta concessionaria sarà tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza, in modo da limitare problemi di intralcio alla circolazione e ai servizi di istituto della Polizia Locale. In ogni caso, dovrà raggiungere il luogo della rimozione entro il tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata del personale di Polizia Locale;
- la ditta medesima è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni ai veicoli.

5. Modalità di svolgimento del servizio di deposito e custodia dei veicoli rimossi.

Il Comune di Potenza affiderà in concessione il servizio di deposito e custodia dei veicoli rimossi ai sensi del Nuovo Codice della Strada e della legislazione vigente all'aggiudicatario del servizio di concessione in oggetto.

Il servizio consisterà in:

a) accettazione e custodia dei veicoli rimossi su disposizione della Polizia Locale nell'apposita area allo scopo attrezzata, recintata e sorvegliata ed indicata dal concessionario nell'offerta di partecipazione alla gara. L'area destinata a depositaria dovrà essere tale da permettere la sosta di un congruo numero di veicoli, comunque non inferiore a 130 per i veicoli con tonnellaggio fino a 1,5 ed essere ubicata nel centro abitato della Città di Potenza, come definito dall'art. 4 del Codice della Strada e, comunque, a non più di 300 (trecento) metri dalla fermata di linea urbana più vicina. Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza e, in particolare, i motoveicoli, i ciclomotori ed eventuali altri veicoli aperti, dovranno essere mantenuti al riparo dagli agenti atmosferici.

Il concessionario provvederà a sue spese all'esecuzione delle opere necessarie ad adeguare tali superfici ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;

b) servizio di riconsegna dei veicoli, da espletarsi con orario continuato, dalle ore 8.00 alle ore 21.00; la restituzione dovrà altresì essere garantita oltre tali orari, in particolari situazioni di urgenza.

Nei casi in cui:

- oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del codice della strada, sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo, il Concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 del vigente Codice della Strada. In caso di mancata dimostrazione di quanto sopra, il Concessionario dovrà avere cura di avvisare il personale del Corpo di Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo;

- la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso, ma gli oggetti giacenti all'interno del veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, sottoscritto dal custode, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale intervenuti e dal richiedente;

c) gestione dei registri della movimentazione dei veicoli, in grado di poter garantire l'immediata

- informazione, sia per gli interessati che per le forze di polizia, dei veicoli rimossi, avendo cura di registrare anche le successive operazioni riguardanti lo svincolo e/o l'inizio di eventuali azioni legali per la rivalsa dei crediti derivanti dalla rimozione e custodia dei veicoli con relativo esito finale;
- d) il gestore si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della depositaria, che dovrà assicurare il rispetto della normativa vigente, nonché della sua vigilanza e custodia, che dovranno avvenire 24 ore su 24. La depositaria deve essere fornita di un'utenza telefonica;
- e) i veicoli rimossi saranno trasferiti a cura del concessionario nella depositaria indicata nell'offerta di partecipazione alla gara;
- f) il concessionario ed il personale adibito dallo stesso al servizio in questione dovrà adempiere a tutto quanto necessita per il buon funzionamento del servizio di accettazione, custodia e svincolo dei veicoli rimossi dalla pubblica via, nonché alla tenuta di regolare documentazione amministrativa, contabile ed inventariale;
- g) giornalmente, dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale la giacenza dei veicoli rimossi nel giorno precedente e non ritirati. Il Concessionario in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione, dovrà provvedere ad avvisare il Comando di Polizia Locale, tramite comunicazione via fax/mail;
- h) l'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre l'adeguamento dei servizi in termini di modalità di espletamento, orario di funzionamento e quant'altro reputi opportuno al fine di garantire efficienza al servizio stesso, conseguentemente alle necessità che potranno emergere.

6. Applicazione delle tariffe.

- a) Le tariffe relative al servizio in questione sono applicate solo nei casi in cui non siano previste tariffe differenti da parte dell'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria. In caso contrario si applicano le tariffe di cui agli atti delle Autorità richiamate;
- b) le tariffe per l'esecuzione del servizio di rimozione e le modalità di applicazione delle stesse sono quelle di cui al D.M. 4 settembre 1998, n. 401, elencate nell'Allegato A;
- c) riguardo all'indennità chilometrica prevista dal Decreto di cui all'articolo precedente, essa viene determinata in modo forfetario, tenendo conto della media dei chilometri occorrenti normalmente per eseguire l'operazione di rimozione nella città di Potenza (vedere Allegato A, nota n° 2);
- d) ai sensi del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, è previsto l'aumento del 20% di ogni singola voce tariffaria nei seguenti casi:
- se l'intervento è effettuato dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 14 dei giorni feriali, in considerazione della particolare densità di traffico presente in detti orari;
 - se l'intervento viene richiesto per veicoli in sosta nelle località di Contrada Giuliano e Contrada S.Luca Branca, territori appartenenti al Comune di Potenza, in considerazione della particolare - dislocazione di tali aree e delle non agevoli condizioni delle strade che permettono di raggiungerle;
 - se il carroattrezzi deve fare uso di catene per raggiungere il veicolo da rimuovere a causa delle condizioni atmosferiche;
- e) con riferimento all'art. 2 comma 1 lett. B) del D. M. 4 settembre 1998, n° 401, per orario notturno si intende quello che va dalle ore 22 alle ore 6;
- f) la maggiorazione degli importi dovuta per il servizio espletato negli orari notturni non è cumulabile con quella prevista per le giornate festive;
- g) si specifica che il conducente del veicolo che abbia provocato l'intervento di rimozione e che sopraggiunga prima che il carro-attrezzi si sia avviato verso la depositaria è tenuto a pagare le spese concernenti il diritto di chiamata, l'indennità chilometrica dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento, determinata in modo forfetario e quantificata nell'Allegato A, e l'eventuale operazione connessa al carico e allo scarico del veicolo, dovuta, quest'ultima, se siano state effettivamente completate tutte le operazioni relative al caricamento del veicolo sul carro-attrezzi. Si richiama sull'argomento l'art. 2, lettera c) del D.M. 4 settembre 1998, n° 401: *"se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso e' consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la*

restituzione stessa";

h) nell'eventualità di rimozione di veicoli per i quali non possa essere recuperato il relativo costo per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancato ritiro degli aventi titolo, confisca, ecc.) la ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, anticipazione spese o rimborso al Comune;

i) sono a carico del concessionario le spese relative al servizio in argomento conseguenti alla rimozione e/o spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati che si rendessero necessarie in occasione di contingenze straordinarie, manifestazioni ed altri avvenimenti di interesse pubblico od ordine pubblico. In detti casi non potrà essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o rimborso all'ente concedente, ferma restandone l'obbligatorietà;

l) giova precisare che sono a carico del concessionario gli interventi effettuati anche nei seguenti casi :

- qualora il carro-attrezzi venga attivato su un luogo di infrazione per un determinato veicolo e questo, prima dell'arrivo del carro-attrezzi, si sia già allontanato;

- in caso di accoglimento del ricorso, proposto contro la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.215 comma 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; in questo caso il concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione;

m) in caso di avaria dei mezzi della locale Polizia Locale, la ditta concessionaria presterà il servizio di soccorso stradale a titolo gratuito;

n) in caso di applicazione delle disposizioni previste dall'art. 215 comma 4 del Codice della Strada e nell'ipotesi che il credito del concessionario del servizio resti insoddisfatto, questi nulla potrà pretendere dall'Ente concedente;

o) in caso di custodia di veicoli non ritirati dagli aventi titolo, nulla è dovuto al concessionario da parte dell'Ente concedente a titolo di anticipazione o pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo;

p) il costo del servizio di depositaria ricade sull'utenza.

Fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuta la rimozione non è dovuta alcuna somma per il servizio di custodia. Per ogni giorno successivo, o frazione di esso, i diritti di custodia sono così determinati:

- ciclomotori, velocipedi e motocicli..... € 1,00

- autoveicoli, rimorchi e simili fino a 25 q. di massa complessiva.....€ 2,40

- autoveicoli, rimorchi e simili di massa complessiva superiore a 25 q.li..... € 6,75

q) la gestione contabile ed inventariale del servizio di custodia dovrà essere svolta con le modalità previste nel presente atto ed in quelli successivi che l'Amministrazione Comunale adotterà;

r) la ditta concessionaria assume l'obbligo di tenere sui veicoli ad uso speciale e all'interno della depositaria, ben esposte e visibili, le tariffe in vigore dei servizi che offre;

s) le tariffe, per sopraggiunte esigenze, potranno essere modificate dall'Ente concedente nel rispetto della normativa vigente e tramite provvedimento motivato;

Il provvedimento, di cui al precedente comma, dovrà essere notificato alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe, unitamente alla loro decorrenza.

7. Gestione amministrativa e contabile.

a)Il concessionario provvederà direttamente alla riscossione delle tariffe vigenti, rilasciando relativa quietanza e redigendo il verbale di avvenuta restituzione del veicolo;

b)per procedere allo svincolo dei veicoli posti sotto custodia, i proprietari e le persone legalmente incaricate dovranno munirsi della distinta di spesa rilasciata dalla depositaria ed effettuare il versamento relativo alle spese di rimozione e custodia nelle mani dell'addetto alla stessa;

c)dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato;

e)delle somme pagate dai contravventori, il concessionario riconoscerà al Comune di Potenza, quale corrispettivo per la concessione del servizio, la percentuale pari all'aggio stabilito in sede di aggiudicazione, trattenendo la percentuale residua. I costi preventivi annuali (non soggetti a ribasso

d'asta) per rischi di natura interferenziale sono stimati in € 950,00, per complessivi € 3.800,00 per la durata dell'appalto; detti costi saranno saldati in un'unica soluzione ad ogni chiusura di esercizio o secondo modalità concordate tra Stazione appaltante e aggiudicatario.

f)il gestore del servizio dovrà fornire al Comune di Potenza un rendiconto semestrale corredato da adeguata documentazione relativa agli incassi conseguiti nella gestione del servizio;

g)il gestore del servizio dovrà costantemente tenere aggiornata la contabilità, osservando, altresì, le disposizioni che a tale proposito il Comune di Potenza impartirà, in modo che l'Amministrazione Comunale possa in qualunque momento accertare l'ammontare delle riscossioni e delle spese;

h)la liquidazione di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale avverrà mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo mediante versamento alla Tesoreria comunale;

i)sulle somme versate tardivamente, sarà dovuta dal concessionario una indennità di mora pari al doppio dell'interesse legale corrente;

l)una copia delle bollette emesse, unitamente al loro riepilogo, sarà contestualmente trasmessa al Comando di Polizia Locale di Potenza per consentire i necessari riscontri ed adempimenti fiscali;

m)la riscossione avverrà su apposito bollettario a ricalco numerato progressivamente in triplice copia. Una copia matrice verrà trattenuta dal concessionario; una seconda copia verrà consegnata al Comando di Polizia Locale per essere allegata alla contabilità; una terza copia verrà consegnata al trasgressore quale quietanza;

n)il Comune di Potenza, ai fini di un controllo su tutti gli atti amministrativi, contabili ed inventariali, fornirà gli appositi bollettari di distinta di spesa per i versamenti dei diritti e il registro movimento dei veicoli, il tutto preventivamente numerato, timbrato e vidimato dal Comune. Le spese per detti stampati faranno capo alla ditta concessionaria.

8. Rimozione dei veicoli abbandonati.

a) Il servizio di rimozione di veicoli o rimorchi rinvenuti su aree ad uso pubblico in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono, dovrà essere svolto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dal presente atto;

b) l'esecuzione del servizio non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale;

c) la rimozione del veicolo o del relitto segnalato dal Corpo di Polizia Locale dovrà avvenire tempestivamente;

d) dopo la rimozione, il veicolo o il relitto dovrà essere conferito dal concessionario esclusivamente a centri di raccolta autorizzati alla demolizione, all'eventuale recupero di parti e alla rottamazione, in adempimento delle disposizioni vigenti;

e) il concessionario dovrà consegnare al Corpo di Polizia Locale una ricevuta di conferimento del veicolo o del relitto ad un centro di raccolta autorizzato;

f) nel caso in cui non fosse possibile rinvenire il relitto segnalato, il concessionario ne dovrà dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Locale;

g) l'affidatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni prescritte dalla normativa vigente in tema di trasporto di veicoli o relitti rinvenuti in stato di abbandono e rimossi ai sensi dell'art. 159 co. 5 del Nuovo Codice della Strada e della normativa vigente, e per il trasporto dei "rifiuti speciali";

h) la gestione amministrativa, contabile ed inventariale di tale servizio dovrà avvenire con le stesse modalità previste dal presente atto.

9. Assicurazioni contro la responsabilità civile.

a) Il concessionario deve assumersi la completa responsabilità per eventuali danni provocati a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio e per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati. La ditta concessionaria, responsabile del veicolo dal momento della rimozione a quello della consegna al proprietario o alla persona da lui delegata, deve sollevare il Comune di Potenza da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio sia nei confronti del proprietario dei veicoli o dei suoi aventi causa, sia dei terzi.

- b) Il concessionario del servizio in oggetto deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e persone, anche per i beni trasportati.
- d) I massimali della polizza dovranno essere adeguati ai limiti determinati dalla normativa vigente.
- e) La ditta concessionaria stipulerà regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi, incendio e furto totale e parziale, sia per la depositaria che per i veicoli e le cose in essa custoditi, nonché per gli infortuni del personale incaricato del servizio.

10. Inadempimento e responsabilità del concessionario. Penalità.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio della concessione in oggetto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi medesimi.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di violazione del presente disciplinare. Il concessionario sarà tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva.

Le penalità riguardano i casi di omissione, rifiuto, ritardo nell'espletamento del servizio o il mancato rispetto delle tariffe e condizioni previste ed in tal caso saranno applicate le seguenti sanzioni:

- per la prima inadempienza nel corso dell'anno solare si applica la sanzione pecuniaria di euro 100 (cento);
- per ogni successiva inadempienza nel corso dell'anno solare si applica la sanzione pecuniaria di euro 200 (duecento).

Il perdurare delle inadempienze potrà comportare la revoca dell'affidamento, l'incameramento del deposito cauzionale, salvo l'obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali danni subiti dall'amministrazione.

- d) In caso di controversia afferente l'applicazione del presente capitolato e del relativo disciplinare, si applicano le prescrizioni dettate nella parte IV, disciplinante il contenzioso (dall' art. 239 ad art. 246 compreso);
- e) Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Potenza.

11. Disposizioni finali.

- a) Il concessionario deve impegnarsi ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Potenza, fermo restando il rinvio alla normativa vigente.
- b) Il concessionario deve essere munito di tutte le autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni prescritte dalla vigente normativa e necessarie per l'esercizio delle attività previste dal presente atto.
- c) Il Comune di Potenza potrà effettuare ogni controllo ritenuto necessario per il regolare funzionamento del servizio affidato in concessione. La concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale potrà, perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
- d) Non è ammessa la sub-concessione.
- e) Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Qualora non assolva a detti obblighi il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3.
- f) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione del servizio in argomento saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.